



COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(5° comma, art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337)

Allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19/06/2006

**IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 5
DEMOGRAFICA, ELETTORALE E DEL TERZIARIO
F.to Dal Bianco Eliseo**

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 12/07/2006

CAPO I

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337 del 18.03.1968, disciplina il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni per l'installazione di circhi equestri e delle altre attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Le aree comunali idonee all'installazione di circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono individuate dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento. Qualora le suddette aree divenissero temporaneamente inidonee allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante, la Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità, ne individuerà altre in conformità a quanto disposto dalla L. 337/68.

CAPO II

Art. 3

FESTIVITA'

Nel Comune di Breganze il parco tradizionale è quello che si svolge a **Breganze capoluogo** in occasione del "Festival del Vino", che ha luogo nel periodo compreso tra le ultime due domeniche del mese di maggio di ogni anno.

Possono anche essere istituiti su aree private, qualora non vi sia la disponibilità di aree pubbliche, parchi di divertimento in località **Maragnole** in occasione della Festa del Carmine (16 luglio) ed in località **Mirabella** in occasione della Festa di San Valentino (14 febbraio).

Le date esatte vengono, di anno in anno, stabilite dall'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.

L'organico del Parco Divertimenti è costituito da:

- a) **Attrazioni aventi diritto di anzianità** già acquisita alla data di adozione del presente Regolamento, come risulta dagli atti dell'edizione 2005;
- b) **Attrazioni costituenti novità** : sono considerate **novità** quelle attrazioni che non si limitano ad introdurre una mera innovazione o modificazione di attrazioni già esistenti nel parco divertimenti.

In mancanza di novità così definite, possono essere considerate tali quelle attrazioni che, pur avendo già partecipato al parco anche come novità, ne sono assenti da almeno cinque anni.

In caso di domande concorrenti vengono applicati i seguenti criteri:

◆ misure d'ingombro dell'attrazione compatibili all'area disponibile, tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e all'inquinamento acustico;

◆ ordine cronologico di presentazione delle richieste.

L'inserimento di nuove attrazioni, a norma del presente articolo, non dà diritto ad anzianità.

c) **Altre attrazioni:** qualora si rendano liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti può essere consentito l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso e senza costituire titolo per l'acquisizione del diritto di anzianità, di altre attrazioni fino al completamento della disponibilità dell'area secondo i seguenti criteri:

◆ misure d'ingombro dell'attrazione compatibili all'area disponibile, tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e all'inquinamento acustico;

◆ attrazioni aventi caratteristiche diverse da altre già frequentatrici;

◆ equilibrio tra attrazioni per adulti e per bambini;

◆ ordine cronologico di presentazione delle richieste;

d) **Attività complementari** : sono considerate attività complementari le piccolissime attrazioni (di tipo automatico a gettone, pugnometri, pesche, dondoli, ecc.). Possono essere installate a complemento di altre attrazioni esistenti e non danno diritto alla conversione con altre attrazioni, previste in elenco ministeriale, di diverse dimensioni.

e) **Attività del commercio su aree pubbliche** (di cui alla deliberazione di C.C. n. 33 del 30.07.2002): sono compatibili, all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante, le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie, ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate in modo da non creare disagi o discontinuità tra le attrazioni.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono presentare domanda in bollo al competente Ufficio almeno 60 giorni prima della ricorrenza.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) numero e data dell'autorizzazione comunale, la tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi – cassa, generatori etc.);
- 3) fotografia dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione.

Art. 5
CONCESSIONE DELLE AREE
E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La comunicazione della concessione viene data almeno 30 gg. prima della data di inizio della ricorrenza.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, viene debitamente motivato.

L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività viene rilasciata ai concessionari, qualora questi, con congruo anticipo, abbiano presentato la documentazione di rito e qualora da tale documentazione risulti la sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è subordinata, tra l'altro, all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

- a) occupazione dell'area:
- deve avvenire con l'attrazione/i e per la superficie autorizzata;
 - non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati;
 - la partecipazione al parco è obbligatoria per l'intera durata della manifestazione: si devono pertanto rispettare le date fissate per l'inizio e la fine della medesima. Non è consentito installare l'attrazione/i durante il periodo di funzionamento del parco, né abbandonare l'area assegnata prima del termine stabilito, pena la perdita del diritto di anzianità;
 - divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione, in quanto strettamente personale e valida per l'attrazione/i per cui è rilasciata, pena la revoca della medesima;
- b) tenere costantemente pulite le aree occupate e le immediate adiacenze; al termine della concessione tali aree devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovavano al momento della consegna;
- c) osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni di volta in volta impartiti dagli organi di vigilanza e dall'ufficio competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 7
CAUZIONE

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarla prima della scadenza della concessione, nonché per eventuali danni od ammanchi ai beni del Comune, l'Ufficio Commercio può condizionare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di un deposito cauzionale, con le modalità e gli importi che vengono di volta in volta comunicati, pena la decadenza della concessione.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o venga restituita non nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate al concessionario, con rivalsa sulla eventuale cauzione versata, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.

Art. 8
RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

Ogni responsabilità di eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9
CARRI ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico può aver luogo nelle aree pubbliche a ciò destinate o in altra area privata.

La sosta in area pubblica deve avvenire con le modalità comunicate dal competente Ufficio, particolarmente per quanto riguarda date e orari di arrivo e partenza.

Eventuali deroghe possono essere concesse, su presentazione di apposita richiesta almeno 15 gg. prima del termine iniziale, solo in casi di comprovata necessità, ritenuti tali dall'Amministrazione e debitamente motivati e documentati dal richiedente.

Le caratteristiche dei mezzi (modello e targa), le generalità delle persone nonché la scelta dell'area devono essere preventivamente comunicate ai competenti Uffici comunali.

E' assolutamente vietato l'ingresso alle predette aree a mezzi e persone non preventivamente autorizzati.

Art. 10
SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il riconoscimento del diritto di anzianità al parco divertimenti acquisita dal dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 11
ASSENZE

Il concessionario che per giustificati motivi di forza maggiore, adeguatamente dimostrati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, non può essere presente al parco, conserva la sua anzianità ininterrotta ed ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato.

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata in alcun caso giustificato motivo.

La rinuncia volontaria a partecipare al parco, non comunicata e giustificata, comporta automaticamente la perdita del diritto di anzianità.

Art. 12
SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Gli attrazionisti aventi diritto di anzianità, qualora intendano sostituire la propria attrazione con altra, devono presentare - entro il medesimo termine di cui all'art. 4 - apposita richiesta.

La sostituzione può essere autorizzata tenuto conto delle seguenti condizioni:

- ◆ la nuova attrazione deve essere di tipologia tale da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti, anche al fine di offrire al pubblico una maggiore varietà di spettacoli;
- ◆ la stessa deve possedere migliori caratteristiche, in termini di modernità, sicurezza e/od estetica, di quella per la quale si richiede la sostituzione;
- ◆ l'ampiezza della medesima non deve pregiudicare, per motivi di spazio, l'esercizio dell'attività da parte degli altri attrazionisti nonché creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

Il rilascio dell'autorizzazione per la nuova attrazione comporta automaticamente la rinuncia definitiva ad installare quella precedentemente autorizzata.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), a condizione che la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario e venga rilasciata la necessaria autorizzazione.

Art. 13
DECADENZA E REVOCA

La concessione di suolo pubblico per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 7, qualora richiesto;
- b) mancata installazione dell'attrazione nel termine previsto, senza giustificati motivi di forza maggiore;
- c) mancata presentazione della documentazione di rito.

La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono revocate nei seguenti casi:

- a) cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria concessione/autorizzazione;
- b) motivi di ordine, sicurezza ed igiene pubblica.

Dei provvedimenti di revoca viene tenuto conto in caso di future richieste di concessione.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo il concessionario perde il diritto di anzianità ed il deposito cauzionale, qualora versato.

CAPO III

Art. 14
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ATTRAZIONISTICHE SU AREE PRIVATE

L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree private non soggette a pubblica servitù e non comprese nel presente Regolamento è subordinata all'autorizzazione preventiva del Comune, la quale deve essere richiesta dagli interessati almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Nella domanda, da presentarsi in bollo al competente Ufficio comunale, si devono indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare,
- 3) periodo di esercizio;
- 4) assenso scritto del proprietario dell'area.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

CAPO IV

Art. 15

CONCESSIONE DI AREE PER CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI

L'area destinata all'effettuazione di spettacoli circensi o spettacoli acrobatici può essere concessa, preferibilmente nel periodo primaverile ed autunnale, ai richiedenti secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) disponibilità dell'area in periodi non concomitanti con il "Festival del Vino" o con lo svolgimento di altre manifestazioni o iniziative, fatti salvi in ogni caso i motivi di pubblico interesse;
- b) tra un'occupazione e l'altra deve trascorrere un intervallo di tempo tale da non sovraccaricare eccessivamente la suddetta area, anche al fine di tutelare la quiete dei residenti;

Le concessioni di area per gli spettacoli circensi devono essere rilasciate seguendo i seguenti criteri di priorità :

- a) ordine cronologico di presentazione delle richieste.
- b) assenza di danni causati dai richiedenti in occasione di precedenti occupazioni nel Comune di Breganze o note negative redatte dai competenti uffici;

Le domande di concessione di aree comunali per l'installazione delle attrazioni di cui sopra devono essere presentate in bollo al competente Ufficio almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare, nonché le misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi, cassa, generatori etc.);
- 3) fotografia dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione;
- 4) periodo richiesto;
- 5) indicazione della presenza e del tipo di animali.

Alle attrazioni disciplinate dal presente Capo trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nell'art. 5, nonché negli articoli 6, 7, 8 e 13.

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di pubblica sicurezza, di polizia urbana, di occupazione di suolo pubblico, d'igiene, nonché tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti gli spettacoli viaggianti.

Art. 17
ABROGAZIONI

E' abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30.09.1970.

INDICE DEL REGOLAMENTO

ART.		PAG.
1	Oggetto del regolamento	2
2	Individuazione delle aree	2
3	Festività	2
4	Presentazione delle domande	3
5	Concessione delle aree e rilascio autorizzazione	4
6	Obblighi del concessionario	4
7	Cauzione	5
8	Responsabilità dei concessionari	5
9	Carri-abitazione e mezzi di carico	5
10	Subingresso nell'esercizio dell'attività	6
11	Assenze	6
12	Sostituzione dell'attrazione	6
13	Decadenza e revoca	7
14	Svolgimento di attività su aree private	7
15	Ciirchi ed altri complessi dello spettacolo viaggiante	8
16	Disposizioni finali	9
17	Abrogazione	9